

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1359

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2002

—————

Modifica dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in
Provincia autonoma l’Arcipelago delle isole minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tramite la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata riformata la parte della Costituzione riguardante il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato, mediante la revisione del Titolo V della parte seconda (articoli da 114 e 133) della Carta costituzionale.

Attraverso la conferma di alcuni articoli, l'abrogazione di altri e la modifica di altri ancora, è stata cambiata la conformazione istituzionale della Repubblica, anche per ciò che concerne la possibilità di forme di autonomia differenziata per gli enti locali.

Con il presente disegno di legge, nel quadro della predetta riforma costituzionale, si vuole dare seguito anche all'orientamento emerso durante il convegno del 12 ottobre 1996, svoltosi a Portoferraio, tra i sindaci delle isole minori.

Dagli interventi degli amministratori dei comuni, dei parlamentari, dei tecnici ed esperti, è emersa la esigenza, unanimemente condivisa, di un riconoscimento della specificità delle isole minori, sotto il profilo della

difesa ambientale, della dotazione di servizi essenziali e più in generale di una riqualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni insulari.

La modifica proposta dell'articolo 116 della Costituzione ha lo scopo di salvaguardare le isole minori, tutelandone la peculiarità culturale, ambientale e sociale e dando loro un'autonomia legislativa.

La proposta si è resa necessaria, per dare maggiore risalto alle isole minori in un contesto economico turistico nazionale e continentale e per evitare un isolamento geografico e culturale che produrrebbe anche un disagio economico.

Appare, così, indispensabile una forte e formale presa di coscienza del ruolo delle isole minori nel contesto economico generale, attraverso l'istituzione di un organismo autonomo ed unitario di alta valenza politico-istituzionale.

L'assetto organizzativo del nuovo organismo autonomo è demandato ad una successiva legge ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«È costituita la Provincia autonoma dell'Arcipelago delle isole minori, di cui fanno parte le seguenti isole: Isola di S. Giulio, Isola Madre, Isola Superiore, Isola Bella, Isolino Virginia, Isola dei cipressi, Isola del Garda, Isola Polvese, Isola Maggiore, Torcello, Burano, S. Francesco del deserto, S. Erasmo, Murano, Le Vignole, S. Michele, S. Giorgio Maggiore, La Giudecca, Lido, S. Servolo, S. Clemente, Gorgona, Capraia, Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Palmaria, Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, Capri, Ischia, Procida, Isola San Domino, Favignana, Levanzo, Marettino, Pantelleria, Ustica, Salina, Lipari, Stromboli, Panera, Filicudi, Alicudi, Vulcano, Lampedusa, Linosa, La Maddalena, Isola di Caprera, Budelli, Asinara e Carloforte (San Pietro). La Provincia autonoma ha per capoluogo Ischia.

La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della Provincia autonoma dell'Arcipelago delle isole minori.

È attribuita alla Provincia autonoma dell'Arcipelago delle isole minori la potestà legislativa di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle seguenti materie:

- a) governo del territorio;
- b) porti e aeroporti civili;
- c) grandi reti di trasporto e navigazione;
- d) ordinamento delle comunicazioni;
- e) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

f) valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

g) promozione e organizzazione di attività culturali;

h) sanità ed energia;

i) pesca ed agricoltura».